

- m) il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente agli oli pesanti della voce ex 2710 in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250 gradi Celsius in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio, "hydrofinishing" o decolorazione);
- n) la distillazione atmosferica, limitatamente agli oli combustibili della voce ex 2710, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 gradi Celsius, secondo il metodo ASTM D 86;
- o) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente agli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710.
3. Ai sensi delle note ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902, ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalficazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mediante mescolanza di prodotti che hanno tenori di zolfo differenti, qualsiasi combinazione di tali operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
- 12) All'allegato III dei regolamenti (CEE) n. 693/88 e (CEE) n. 809/88 e all'allegato II del regolamento (CEE) n. 343/92, le definizioni che figurano nelle colonne 1, 2 e 3 corrispondenti ai codici SA ex 2707, da 2709 a 2715, ex 2901, ex 2902, ex 3403, ex 3404, ex 3811 sono sostituite dalle definizioni che figurano all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione